



COMUNE DI PAESE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA DI PROPRIETA' PUBBLICA UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 26 settembre 2018

Aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 31 luglio 2020

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità del Regolamento.....	Pag. 3
Art. 2	Definizione di emergenza abitativa	Pag. 3
Art. 3	Tipologia degli alloggi per emergenza abitativa	Pag. 3
Art. 4	Requisiti per domanda di accesso agli alloggi di emergenza abitativa	Pag. 4
Art. 5	Presentazione della domanda	Pag. 5
Art. 6	Criteri per la valutazione delle domande di emergenza abitativa e formazione della graduatoria	Pag. 5
Art. 7	Motivi di esclusione	Pag. 5
Art. 8	Modalità e condizioni di assegnazione degli alloggi per emergenze abitative	Pag. 6
Art. 9	Canone	Pag. 7
Art. 10	Revoca dell'assegnazione	Pag. 7
Art. 11	Rilascio dell'alloggio	Pag. 7
Art. 12	Variazione del nucleo familiare	Pag. 8
Art. 13	Entrata in vigore	Pag. 8
Allegato A	Attribuzione dei punteggi alle domande	Pag. 9
Allegato B	Accordo di concessione e utilizzo degli alloggi di proprietà comunale	Pag. 10
Allegato C	Norme di conduzione degli alloggi di proprietà comunale da parte degli assegnatari	Pag. 11

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in conformità con quanto previsto dalla L.R. 03 novembre 2017 n. 39, e successive modificazioni, e in applicazione a quanto previsto dal “Regolamento Comunale per la disciplina degli interventi e servizi sociali” al capo VI° “Interventi di assistenza abitativa”, disciplina le modalità di concessione degli alloggi che si trovano nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale.
2. Tali alloggi sono destinati, ad uso temporaneo, per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate e/o nuclei che presentano problematiche di immediata gravità.

Articolo 2 – Definizione di emergenza abitativa

1. Lo stato di emergenza abitativa individua le situazioni di quei nuclei che, in possesso di specifici requisiti previsti dal presente regolamento, necessitano di essere aiutati nell’individuazione di una soluzione abitativa in tempi rapidi per via della situazione abitativa "emergenziale" nella quale versano.
2. L’emergenza abitativa è pertanto una condizione di grave disagio abitativo, derivante da una situazione contingente e urgente tale da mettere a rischio una singola persona o un nucleo familiare.
3. Si considerano in emergenza abitativa i nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. sfratto esecutivo intimato dall’Autorità Giudiziaria competente cui siano seguiti almeno due accessi da parte dell’Ufficiale Giudiziario;
 - b. esecuzione immobiliare cui siano seguiti almeno due accessi da parte dell’esecutore giudiziario incaricato;
 - c. sgombero di unità abitative di proprietà pubblica o per pubbliche finalità;
 - d. rilascio immobile per pubbliche calamità;
 - e. condizione di grave disagio economico-sociale con problemi alloggiativi comprovati dal Servizio Sociale.
4. Per le caratteristiche proprie dell’emergenza, il periodo di assegnazione dell’alloggio, può essere solo per un periodo temporaneo, al fine di consentire agli assegnatari che abbiano superato la fase di emergenza un regolare accesso ad altri alloggi pubblici o nel libero mercato.
5. Tutte le altre situazioni di disagio abitativo, che non sono ancora esitati in emergenza abitativa, saranno prese in carico dall’Ufficio Servizi Sociali, con l’attivazione di tutti gli strumenti possibili a sostegno del nucleo familiare, attingendo a risorse Comunali, Regionali e Statali istituite a tal fine.

Articolo 3 – Tipologia degli alloggi per emergenza abitativa

1. Gli alloggi nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale per far fronte alle emergenze abitative si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) alloggi di proprietà comunale in gestione diretta del Comune

Il Comune dispone di alcuni alloggi di proprietà che possono essere assegnati, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, nel caso siano liberi, utilizzabili e dichiarati agibili dall’ufficio comunale competente.

Gli alloggi di emergenza abitativa del Comune verranno assegnati provvisoriamente per un periodo temporaneo, disposto con provvedimento dirigenziale previa valutazione dell’ufficio Servizi Sociali.

b) alloggi E.R.P. di proprietà dell'ATER

Il Comune può riservare un'aliquota non superiore al 10% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) di proprietà dell'ATER da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

Gli alloggi di emergenza abitativa E.R.P dell'ATER verranno assegnati secondo quanto previsto dall'art. 44 della Legge Regionale 03 novembre 2017 n. 39, in merito all'utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.

Articolo 4 - Requisiti per domanda di accesso agli alloggi di emergenza abitativa

1. I soggetti che presentano domanda di accesso agli alloggi di emergenza abitativa, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza anagrafica nel Comune di Paese;
 - b) cittadinanza italiana;
 - c) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
 - d) titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta" e successive modifiche;
 - e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno;
 - f) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
 - g) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
 - h) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.
2. Ai fini del presente Regolamento per nucleo familiare si intendono i componenti della famiglia effettivamente presenti al momento della presentazione della domanda di accesso all'alloggio emergenze abitative, così come risulta verificato attraverso istruttoria dei Servizi Sociali.
3. Ogni variazione del nucleo familiare, successivamente alla consegna dell'alloggio, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Servizi Sociali; verranno ammesse solo le variazioni previste all'art. 12 comma 2 del presente Regolamento.
4. I requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione dell'alloggio e persistere in costanza del rapporto, pena la revoca della concessione.

5. L'assegnatario dell'alloggio di emergenza ha l'obbligo di presentare annualmente una domanda per l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica dell'ATER, come da L.39/2017, pena la revoca dell'assegnazione.

Articolo 5 – Presentazione della domanda

1. La domanda va presentata previo colloquio e istruttoria con l'Assistente Sociale.
2. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, utilizzando apposito modulo da consegnare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Articolo 6 – Criteri per la valutazione delle domande di emergenza abitativa e formazione della graduatoria

1. L'Ufficio Servizi Sociali procede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità.
2. A ciascuna domanda verranno attribuiti i punteggi secondo i criteri di priorità indicati nell'Allegato A del presente Regolamento.
3. Al termine dell'istruttoria, ogni domanda verrà inserita, in ordine decrescente, in apposita graduatoria, in atti presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, stilata in base al punteggio assegnato che verrà, di volta in volta, integrata e aggiornata a seguito della presentazione di nuove istanze.
4. A parità di punteggio verrà data priorità all'istanza con ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità si darà priorità alla domanda prima presentata al protocollo.
5. La graduatoria verrà costantemente aggiornata ed integrata con le nuove domande.
6. I richiedenti già collocati in graduatoria, che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, possono presentare nuova domanda.
7. La domanda ha validità 12 mesi dalla data di presentazione, al termine della quale si procederà all'archiviazione della stessa.

Articolo 7 – Motivi di esclusione

1. La domanda di emergenza abitativa non potrà essere presentata da coloro che, in qualità di assegnatari a titolo definitivo di alloggio E.R.P., abbiano perso i requisiti necessari per la conservazione dell'alloggio e lo debbano rilasciare per inadempienze contrattuali.
2. L'istanza verrà inoltre archiviata nei seguenti casi:
 - assegnazione al richiedente di un alloggio E.R.P.;
 - reperimento di un alloggio nel libero mercato da parte del richiedente;
 - rifiuto di una soluzione abitativa non giustificata da gravi motivi;
 - richiesta di archiviazione da parte del richiedente;
 - trasferimento di residenza presso un altro Comune o cancellazione anagrafica per irreperibilità;
 - rifiuto o resistenza del richiedente nel fornire documentazioni e integrazioni su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
 - perdita dei requisiti di accesso prima della scadenza della domanda, e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio.

Articolo 8 – Modalità e condizioni di assegnazione degli alloggi per emergenze abitative

1. Per gli alloggi emergenze abitative di proprietà del Comune:

- a) L'assegnazione degli alloggi per emergenza abitativa di proprietà del Comune, verrà effettuata con provvedimento del Dirigente.
- b) L'assegnazione verrà effettuata sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e nel rispetto di massima dei seguenti parametri di superficie:
 - fino a 60 mq., nuclei formati da una o due persone
 - da 60 mq. a 80 mq. nuclei formati da 3-4 persone
 - da 80 mq. a 94 mq. nuclei formati da 5 persone
 - da 94 mq. a 115 mq. nuclei formati da 6 o più persone
- c) Il Comune potrà effettuare, con provvedimento Dirigenziale, assegnazioni in deroga allo standard sopra definito in tutti i casi in cui gli alloggi disponibili resterebbero, altrimenti, inutilizzati e/o in tutti i casi in cui l'emergenza è tale da dover rispondere in maniera tempestiva ed urgente.
- d) Gli alloggi verranno assegnati per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza. L'assegnatario si dovrà comunque attivare per reperire un'altra soluzione abitativa.
- e) In sede di assegnazione l'Ufficio Servizi Sociali procederà alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno determinato l'accoglimento della domanda. Il mutamento dei requisiti che hanno determinato l'attribuzione di punteggio comporterà ridefinizione dei punteggi di posizione in graduatoria.
- f) In circostanze eccezionali, quando il perdurare delle cause che hanno determinato l'assegnazione temporanea dell'alloggio non consenta agli assegnatari di reperire soluzioni alternative, sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali, il Dirigente, può autorizzare una proroga dell'assegnazione, e comunque con durata complessiva non superiore ad anni 2. Salvo particolari situazioni contingenti, non potranno essere effettuate sistemazioni tali da generare grave sovraffollamento.
- g) Qualora gli interessati rinuncino alla sistemazione proposta decadono dal diritto di assegnazione in emergenza abitativa, con esclusione dalla graduatoria.
- h) Il Comune di Paese, sulla base del provvedimento di assegnazione, provvede alla convocazione dell'assegnatario per la sottoscrizione dell' "Accordo di concessione e utilizzo dell'alloggio" di cui all'allegato B e delle "Norme di conduzione degli alloggi di proprietà comunale da parte degli assegnatari" di cui all'allegato C, che sono parte integrante del presente Regolamento.
- i) L'alloggio assegnato deve essere stabilmente occupato entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza.
- j) L'inosservanza di quanto specificato comporta la decadenza dell'assegnazione.

2. Per gli alloggi emergenze abitative di proprietà dell'ATER:

L'assegnazione degli alloggi per emergenza abitativa di proprietà dell'ATER, secondo quanto disposto dalla L. 39/2017, verrà effettuata dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale su proposta dell'Amministrazione Comunale di Paese.

Articolo 9 – Canone

1. Per gli alloggi emergenze abitative di proprietà del Comune:

Il canone, eventuali riduzioni o esenzioni, verranno determinati secondo valutazione dell'ufficio Servizi Sociali, in relazione alla situazione socio-economica del nucleo assegnatario.

Sono a carico dell'assegnatario il canone, eventuali spese accessorie (es. spese condominiali), le spese per l'attivazione delle utenze domestiche e le conseguenti bollette.

Non è previsto il deposito cauzionale.

2. Per gli alloggi emergenze abitative di proprietà dell'ATER:

Il canone verrà determinato dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale secondo quanto disposto dalla L. 39/2017.

Articolo 10 – Revoca dall'assegnazione

1. Per gli alloggi emergenze abitative di proprietà del Comune:

La revoca dell'assegnazione viene disposta mediante provvedimento del Comune nei seguenti casi:

- a) assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi;
- b) mancata occupazione dell'alloggio entro trenta giorni dall'assegnazione, senza gravi e giustificati motivi;
- c) morosità nel pagamento del canone;
- d) comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
- e) ospitalità di persone non facenti parte del nucleo familiare definito al momento dell'assegnazione;
- f) non osservanza degli impegni sottoscritti nei documenti "Accordo di concessione e utilizzo dell'alloggio" (allegato B) e "Norme di conduzione degli alloggi di proprietà comunale da parte degli assegnatari" (allegato C);
- g) inosservanza delle norme del regolamento condominiale e, qualora sia di competenza dell'assegnatario, mancata gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni;
- h) arreco di danni gravi all'alloggio assegnato, o alle parti comuni dell'edificio, ovvero non ripristino dei danni cagionati;
- i) utilizzo dell'alloggio per attività illecite;
- j) cessione o sublocazione, in tutto o in parte, dell'alloggio a persone terze o mutamento della destinazione d'uso;
- k) non presentazione di domanda di assegnazione di alloggio ERP dell'ATER al primo bando utile.

1. Per gli alloggi emergenze abitative di proprietà dell'ATER:

La revoca dell'assegnazione viene disposta mediante provvedimento dell'Ente proprietario nei casi previsti dalla normativa, in particolare all'art.32 della L. 39/2017.

Articolo 11 – Rilascio dell'alloggio

1. Trascorso il tempo di assegnazione temporanea, l'assegnatario dovrà lasciare libero l'alloggio. In caso contrario, l'Ente proprietario darà corso al procedimento per la liberazione dell'alloggio e ciò con ogni conseguente aggravio di spese a carico dell'assegnatario.

Articolo 12 – Variazioni del nucleo familiare

1. Ogni variazione del nucleo familiare, intervenuta successivamente all'assegnazione dell'alloggio, deve essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.
2. Si considerano e sono ammesse come variazioni solo le seguenti situazioni: decesso, separazione, allontanamento, ricovero definitivo in struttura residenziale, nuove nascite.

Articolo 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALLE DOMANDE

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di emergenza abitativa è formata sulla base dei punteggi definiti dal "Regolamento per l'accesso agli alloggi di emergenza abitativa di proprietà pubblica ubicati nel territorio comunale", con riferimento alle sotto indicate specifiche condizioni riferite al nucleo familiare del richiedente:

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

	PUNTEGGIO	PUNTI ASSEGNATI
Situazione economica disagiata, stabilita sulla base della "soglia di povertà" (*)		
1) superiore a "soglia di povertà"	2	
2) inferiore a "soglia di povertà"	4	
<i>(*) "Soglia di povertà": così come definita dall'art. 5 del "Regolamento comunale per la disciplina degli interventi e servizi sociali" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2016, corrisponde all'importo della pensione minima INPS con maggiorazione sociale, fissata dall'INPS per l'anno in corso e rivalutata annualmente.</i>		
Presenza di persone anziane di età: (**)		
1) compresa fra anni 65 e anni 74	1	
2) oltre i 75 anni	3	
<i>(**) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili, viene considerata la situazione più favorevole per l'utente</i>		
Presenza di persone con invalidità/disabilità: (***)		
1) presenza di persone con percentuale di invalidità dal 67% al 100%	1	
2) presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92	3	
<i>(***) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili, viene considerata la situazione più favorevole per l'utente</i>		
Presenza di figli minori e/o a carico effettivamente conviventi e frequentanti corsi regolari di studio	1 punto x ogni figlio	
Presenza di <u>genitore solo</u> con figli minori e/o a carico effettivamente conviventi e frequentanti corsi regolari di studio	2 punti x ogni figlio	
<i>Le 2 condizioni non sono cumulabili, viene considerata la situazione più favorevole per l'utente</i>		
Residenza anagrafica nel Comune di Paese		
1) da almeno 10 anni	2	
2) da almeno 20 anni.....	3	
3) da almeno 30 anni.....	4	
	TOTALE	

CONDIZIONI OGGETTIVE:

	PUNTEGGIO	PUNTI ASSEGNATI
Rilascio di alloggio a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo intimato dall'Autorità Giudiziaria competente cui siano seguiti almeno due accessi da parte dell'Ufficiale Giudiziario	6	
Rilascio di alloggio a seguito di provvedimento di esecuzione immobiliare cui siano seguiti almeno due accessi da parte dell'esecutore giudiziario incaricato	6	
Coabitazione con altro o più nuclei familiari	1	
Sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente	2	
Alloggio antigiugineo, documentato da certificato dell'autorità competente	2	
	TOTALE	

CONDIZIONI PARTICOLARI (valutate dai servizi sociali)

	PUNTEGGIO	PUNTI ASSEGNATI
Nucleo con grave e particolare situazione di disagio socio-economico-abitativo valutata dall'Assistente Sociale	Fino a 8	
	TOTALE	

CONDIZIONI SOGGETTIVE PUNTEGGIO	
CONDIZIONI OGGETTIVE PUNTEGGIO	
CONDIZIONI PARTICOLARI	
PUNTEGGIO TOTALE	

ACCORDO DI CONCESSIONE E UTILIZZO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE

In applicazione del provvedimento del Dirigente, determinazione n. _____ in data _____, viene assegnato l'Alloggio Emergenze Abitative di proprietà comunale sito a Paese in via _____ n. _____ (frazione _____) al nucleo formato dalle seguenti persone:

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA
<i>richiedente</i>			

Con il presente documento, sottoscritto da entrambe le parti (Servizi Sociali del Comune di Paese e assegnatari), viene regolamentato:

- il tempo di permanenza nell'alloggio emergenze abitative
- gli oneri a carico dell'assegnatario
- le norme generali di utilizzo dell'alloggio

a) PERMANENZA NELL'ALLOGGIO

L'assegnazione ha decorrenza dal _____ ed ha carattere temporaneo fino al _____; in tale periodo l'assegnatario e gli altri componenti del nucleo dovranno attivarsi per ricercare un'altra soluzione abitativa.

b) ONERI A CARICO DELL'ASSEGATARIO

L'assegnatario dovrà versare all'Amministrazione Comunale una quota di €_____,00 mensili a titolo di canone. Tale quota viene definita dall'Ufficio Servizi Sociali in base all'attuale possibilità economica del nucleo familiare.

Sono a carico dell'assegnatario, altresì, la voltura e l'allaccio delle utenze (luce – acqua – gas), nonché le bollette per le utenze domestiche.

L'imputazione delle spese condominiali verrà valutata in base al periodo di permanenza del nucleo nell'alloggio.

La manutenzione ordinaria della caldaia è a carico del Comune; l'inquilino deve garantire l'accesso del tecnico incaricato.

L'assegnatario è tenuto a comunicare ogni variazione del reddito al fine di un'eventuale ridefinizione della quota di contribuzione mensile. Il mancato pagamento della quota potrà dare luogo alla riscossione coattiva.

c) NORME GENERALI DI UTILIZZO DELL'ALLOGGIO

Le norme generali di utilizzo dell'alloggio vengono dettagliate all'allegato C).

Il sig. _____ assegnatario dell'alloggio per emergenze abitative:

- *Concorda che, per la risoluzione della problematica socio-economica-abitativa, è necessario aderire al progetto personalizzato predisposto in accordo con i Servizi Sociali del Comune, che prevede l'attivazione di tutti i componenti del nucleo familiare;*
- *Si impegna a reperire un'altra soluzione abitativa entro i termini di concessione dell'alloggio emergenze abitative;*
- *Autorizza il personale incaricato dai Servizi Sociali del Comune ad effettuare visite ed interventi domiciliari, a tal fine acconsente all'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare a sostegno del nucleo secondo il progetto personalizzato.*

Letto, accettato e sottoscritto.

Paese, lì _____

Servizi Sociali Comune di Paese _____

Assegnatario _____

NORME DI CONDUZIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI

Le presenti norme hanno validità di applicazione in tutti gli immobili di proprietà comunale assegnati per situazioni di "emergenza abitativa".

Gli assegnatari di alloggi di proprietà comunale sono tenuti all'osservanza delle presenti norme che, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano di accettare in ogni sua parte.

Il mancato rispetto delle presenti norme comporta la revoca dell'assegnazione.

1. **Per quanto riguarda l'unità abitativa**, l'assegnatario ed i componenti del nucleo sono tenuti ad osservare le seguenti regole:
 - a) l'alloggio assegnato deve essere utilizzato ad uso esclusivo d'abitazione;
 - b) non è consentito l'utilizzo dell'alloggio ad altre persone diverse dagli assegnatari;
 - c) nell'alloggio non sono ammessi animali;
 - d) si fa divieto di fumare all'interno dell'alloggio.
 - e) deve essere usata la diligenza di cui all'art.1587 del C.C. nella conduzione dell'alloggio e degli spazi accessori e di pertinenza ad uso esclusivo, provvedendo quindi ad avere la più ampia cura al fine di mantenerli nello stato medesimo in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deterioramento derivante dall'uso corretto e dalla vetustà;
 - f) deve essere data immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale di eventuali guasti;
 - g) devono essere rispettate le regole del corretto vivere civile e precisamente: evitare rumori molesti, rispettare l'orario di silenzio, non tenere apparecchi radio televisivi ad alto volume;
 - h) non si possono ospitare persone estranee;
 - i) non devono essere provocati danni, rotture, manomissioni all'alloggio e agli arredi; l'assegnatario è tenuto a risarcire i danni eventualmente causati;
 - j) non si può tenere all'interno dell'alloggio assegnato, e dell'eventuale garage o magazzino, materiale infiammabile, combustibili vari, oggetti che possano provocare scoppi, esplosioni, incendi;
 - k) si deve provvedere al riscaldamento esclusivamente con gli impianti in dotazione, siano essi centralizzati o individuali;
 - l) si deve consentire l'accesso nell'alloggio al personale dipendente del Comune o comunque, alle persone incaricate dal Comune, per eseguire o far eseguire interventi manutentivi (es. manutenzione ordinaria della caldaia) o per effettuare sopralluoghi ritenuti necessari;
 - m) non si possono effettuare lavori senza le necessarie autorizzazioni preventive;

Al momento della consegna delle chiavi verrà stilato un verbale in cui saranno elencati gli arredi esistenti nell'alloggio.

In mancanza di mobilia, l'assegnatario potrà arredare l'alloggio con mobili e arredi propri dei quali verrà redatto un inventario al momento dell'ingresso.

Al termine della concessione, l'assegnatario dovrà provvedere a liberare l'alloggio da eventuali mobili e arredi propri.

2. **Per quanto riguarda le parti comuni**, costituite da ingressi, corridoi, pianerottoli, vani scale, locale caldaia ed altri locali di uso comune, l'assegnatario ed i componenti del nucleo sono tenuti a:
 - a) servirsi correttamente dei locali e degli spazi condominiali, senza arrecare disturbo agli altri condomini, attenendosi a quanto previsto dal regolamento condominiale;
 - b) non ingombrare gli spazi comuni con oggetti vari, masserizie e suppellettili;
 - c) non provocare danni, rotture, manomissioni o altro alle parti comuni ed agli impianti, l'assegnatario è tenuto a risarcire i danni eventualmente causati;
 - d) chiudere il portone di accesso, ed in genere gli ingressi, in modo da garantire la sicurezza di tutti i condomini;
 - e) provvedere direttamente o indirettamente e concordemente con gli altri condomini, alla pulizia dei luoghi comuni rispettando il decoro;
 - f) effettuare la raccolta differenziata utilizzando gli appositi contenitori.

Letto, accettato e sottoscritto

Paese, lì _____

Firma assegnatario _____